



CVRIA



Le vostre domande

sulla Corte di giustizia
dell'Unione europea





PERCHÉ UNA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE)?

Per costruire l'Europa, gli Stati (che attualmente raggiungono il numero di 28) hanno concluso fra di loro dei trattati con cui hanno istituito delle Comunità europee, successivamente un'Unione europea, dotate di istituzioni che adottano norme giuridiche in determinati settori. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l'Unione europea si è dotata di personalità giuridica e ha rilevato le competenze precedentemente conferite alla Comunità europea.

L'Unione europea crea così le proprie norme giuridiche, le proprie leggi (regolamenti, direttive e decisioni).

Orbene, affinché la legge sia rispettata, compresa e applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri è indispensabile un'istituzione giurisdizionale.

Tale istituzione è la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Essa è costituita da tre organi giurisdizionali: **la Corte di giustizia** (creata nel 1952), **il Tribunale** (creato nel 1988) e **il Tribunale della funzione pubblica** (creato nel 2004).

In altri termini, la Corte di giustizia dell'Unione europea rappresenta, con i giudici nazionali, il potere giudiziario dell'Unione. Il compito fondamentale della Corte di giustizia consiste nell'interpretare in modo uniforme il diritto dell'Unione e nel giudicare la validità. Essa, in particolare, risponde alle questioni sottoposte dai giudici nazionali, il cui ruolo è fondamentale in quanto sono i primi ad applicare il diritto dell'Unione.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea — insieme ai Trattati, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni — costituisce il diritto dell'Unione.



LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA RIGUARDA I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA?

Sì, il diritto dell'Unione riguarda direttamente i cittadini nell'ambito delle loro varie attività. Numerosissime norme di diritto nazionale traggono origine dal diritto dell'Unione, ad esempio nel settore del diritto del lavoro, dell'ambiente, della tutela dei consumatori, della libera circolazione delle merci o della libera prestazione dei servizi.

Inoltre, il diritto dell'Unione prevale sul diritto nazionale e si applica in tutti gli Stati membri.

La Corte di giustizia, interpretando tale diritto e facendolo rispettare, è pertanto chiamata a prendere in considerazione le preoccupazioni dei cittadini nei vari aspetti della loro vita quotidiana.



COME POSSO SAPERE SE IL MIO PROBLEMA GIURIDICO RIENTRA NELL'AMBITO DEL DIRITTO DELL'UNIONE E SE LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA È COMPETENTE?

Normalmente è necessario chiedere il parere di un professionista (ad esempio, un avvocato), che verificherà se si tratta di un problema connesso al diritto dell'Unione e che potrà altresì informarvi in merito alla procedura da seguire per far valere i vostri diritti.



NELLA MIA CAUSA HO PERSO IN ULTIMA ISTANZA DINNANZI AL GIUDICE NAZIONALE. POSSO PROPORRE UN RICORSO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA?

No, in questa ipotesi non si può proporre un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. **La Corte non è un giudice d'appello delle decisioni emanate dai giudici dei tribunali nazionali.** Essa non può mai annullare o modificare le decisioni rese da questi ultimi.



QUALSIASI CITTADINO PUÒ ADIRE LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA?

Sì, qualsiasi cittadino può adire la Corte di giustizia o il Tribunale e questo mediante due rimedi giurisdizionali, l'uno indiretto, l'altro diretto.

Tale possibilità esiste anzitutto quando una causa è trattata da giudici nazionali. Di fronte ad un problema giuridico riguardante il diritto dell'Unione, il giudice nazionale adito può, e talvolta deve, sospendere il procedimento ed effettuare un **rinvio pregiudiziale** per chiedere alla Corte di giustizia di interpretare una norma dell'Unione o di controllarne la validità. Il cittadino potrà allora avere accesso alla Corte tramite questa procedura.

Il cittadino può altresì contestare direttamente, dinanzi al Tribunale, una decisione adottata da un'istituzione, da un organo o da un organismo dell'Unione. Per far ciò, è necessario che egli sia il destinatario della decisione (ossia che questa gli sia indirizzata), oppure che egli sia direttamente ed individualmente interessato da questo atto.

Per contro, un cittadino non può proporre dinanzi alla Corte o al Tribunale un ricorso contro un'altra persona (fisica o giuridica) o contro uno Stato membro.





QUALI SONO IN GENERALE LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEL TRIBUNALE E DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA?

Il compito essenziale della **Corte di giustizia** consiste, come se essa fosse una corte suprema o costituzionale, nel valutare la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione e nel garantire, in particolare attraverso l'esame dei rinvii pregiudiziali, **l'interpretazione e l'applicazione uniformi del diritto dell'Unione**. Essa interviene altresì per applicare il diritto dell'Unione e risolvere i conflitti tra le istituzioni dell'Unione, tra dette istituzioni e gli Stati membri, o, ancora, tra gli Stati membri.

Il **Tribunale** tratta i **ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione e contro alcuni atti del Consiglio** nonché i ricorsi proposti dalle **persone fisiche o giuridiche** contro le decisioni delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione (ad esempio, il ricorso proposto da un'impresa contro una decisione della Commissione europea che le infligge un'ammenda) di cui esse sono destinatarie o che le riguardano direttamente ed individualmente, nonché contro atti regolamentari (che le riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione).

Il **Tribunale della funzione pubblica**, dal canto suo, ha il compito di risolvere le controversie tra le istituzioni dell'Unione e i loro dipendenti.



➔ CHE COS'È UN RINVIO PREGIUDIZIALE?

Il diritto dell'Unione è integrato ai sistemi giuridici nazionali. Di conseguenza, è possibile che una controversia dinanzi ad un tribunale nazionale rientri nell'ambito d'applicazione di norme dell'Unione.

Da un lato, il giudice nazionale può essere chiamato ad applicare ed interpretare norme del diritto dell'Unione; in particolare egli deve, se necessario, disapplicare una disposizione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.

Dall'altro lato, può accadere che l'interpretazione del diritto dell'Unione sia complessa o che il giudice nazionale nutra dubbi circa la legittimità degli atti adottati da istituzioni dell'Unione.

In questi casi, il giudice nazionale può effettuare un rinvio pregiudiziale e chiedere alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione o di pronunciarsi sulla validità di un atto di un'istituzione dell'Unione.

Ciò significa che il giudice nazionale sospende la causa che gli è stata sottoposta, in attesa dell'interpretazione o della decisione sulla validità

che sarà emanata dalla Corte di giustizia. È nel contesto di questo tipo di procedimento che i cittadini hanno l'occasione di manifestare, attraverso i loro avvocati o i loro consulenti, il loro punto di vista dinanzi alla Corte.

La Corte di giustizia, per contro, non risolve la controversia nazionale. Essa fornisce unicamente **l'interpretazione** o si pronuncia sulla **validità di un atto dell'Unione**.

Dopo che la Corte ha risolto la questione pregiudiziale, spetta al giudice nazionale di giudicare la causa sulla quale è stato chiamato a pronunciarsi.



➔ I GIUDICI NAZIONALI SONO OBBLIGATI A SEGUIRE L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA?

Sì. Quando la Corte conclude nel senso che un atto di un'istituzione dell'Unione non è conforme ai Trattati o quando fornisce un'interpretazione del diritto dell'Unione, tale decisione ha **efficacia vincolante** e s'impone al giudice che ha posto la questione nonché a tutti i giudici degli Stati membri. I giudici nazionali sono così tenuti a seguire l'interpretazione fornita dalla Corte. Ciò vale del pari per le altre autorità pubbliche.

➔ LE PARTI DEVONO RICORRERE AD UN AVVOCATO PER ESSERE RAPPRESENTATE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, AL TRIBUNALE O AL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA?

Nell'ambito del rinvio pregiudiziale, le parti possono essere rappresentate da soggetti abilitati, in base alle norme del loro Stato membro, a patrocinare dinanzi al giudice nazionale al quale è stata sottoposta la causa.

Per gli altri tipi di ricorso, le parti debbono farsi rappresentare da un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.



QUALI SONO I COSTI DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, AL TRIBUNALE O AL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA?

In sede di procedimento pregiudiziale, spetta al giudice nazionale statuire in merito alle spese della controversia, secondo le norme nazionali vigenti.

I procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica sono esenti da spese. Infatti, non hanno dovuto né tasse né diritti.

Non sono invece presi a carico da tali organi giurisdizionali gli onorari d'avvocato. Una parte che non è in grado di far fronte alle spese del procedimento, può, tuttavia, richiedere il beneficio del gratuito patrocinio.



COME SONO COMPOSTI LA CORTE DI GIUSTIZIA, IL TRIBUNALE E IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA?



La **Corte di giustizia** è composta da **28 giudici**, nominati dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato avente l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare delle funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. I giudici designano al loro interno, per un periodo di tre anni, il loro presidente.

La Corte di giustizia comprende altresì **9 avvocati generali** (11, a partire da ottobre 2015). Il loro compito consiste nell'assistere la Corte di giustizia presentando delle «conclusioni» nelle cause, vale a dire proposte motivate di decisione. La Corte di giustizia non è tuttavia tenuta ad aderire alle loro conclusioni.

Il **Tribunale** è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici sono nominati dai governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato avente l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati ad esercitare delle funzioni. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. Essi designano al loro interno, del pari per un periodo di tre anni, il loro presidente.

Il **Tribunale della funzione pubblica** dell'Unione europea è composto da sette giudici nominati dal Consiglio, per un periodo di sei anni, rinnovabile, previo invito a presentare candidature e previo parere di un comitato composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza.

I giudici e gli avvocati generali agiscono con assoluta imparzialità e in piena indipendenza.

L'amministrazione dell'istituzione (circa 2 000 persone) è diretta da un cancelliere, che esercita la funzione di segretario generale sotto l'autorità del presidente della Corte di giustizia. Essa riunisce vari servizi, tra i quali i servizi di traduzione, interpretazione, ricerca e documentazione, informatica, biblioteca, nonché della comunicazione.

Ciascun organo giurisdizionale dispone del proprio cancelliere.







→ **QUAL È IL REGIME LINGUISTICO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA?**

Ciascuna delle **24 lingue ufficiali** dell'Unione europea può essere designata come **lingua processuale**. Nel contesto di un rinvio pregiudiziale, la lingua processuale è quella del giudice che sottopone una questione alla Corte di giustizia. L'istituzione ricorre pertanto a numerosi interpreti e ad un servizio linguistico che rappresenta circa la metà del suo personale. Questa situazione è il riflesso del principio della parità d'accesso alla giustizia per tutti i cittadini dell'Unione. I giudici deliberano fra loro, senza interpreti, in una lingua comune che, tradizionalmente, è il francese.

→ **QUALI SONO I DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO E DOVE SI POSSONO REPERIRE?**

Nella maggior parte dei casi, le sentenze, le ordinanze e le conclusioni sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale* e nella *Raccolta della giurisprudenza – Funzione pubblica*.

Tali testi sono accessibili tramite il sito Internet della Corte: www.curia.europa.eu. La direzione della comunicazione della Corte, incaricata dei contatti con i mezzi d'informazione e i cittadini, mette inoltre a disposizione del pubblico comunicati stampa riguardanti le cause più importanti, aventi un impatto diretto sulla vita dei cittadini.

→ **QUANTE CAUSE SONO GIUDICATE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA, DAL TRIBUNALE E DAL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E QUALI SONO I SETTORI DEL DIRITTO DELL'UNIONE PIÙ FREQUENTEMENTE TRATTATI?**

Dalla sua istituzione alla fine del 2014 la **Corte di giustizia** ha definito circa 18 600 cause.

Tra il 1989 e la fine del 2014, il **Tribunale** ha deciso circa 10 200 cause.

Il **Tribunale della funzione pubblica**, dal canto suo, ha definito 1 250 cause dalla sua creazione.

Gli ambiti del diritto dell'Unione su cui più spesso vertono le cause giudicate dalla **Corte di giustizia** sono l'ambiente e i diritti dei consumatori, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la fiscalità, la politica sociale, nonché la proprietà intellettuale ed industriale.

Il **Tribunale**, invece, si occupa in particolare di cause connesse ai settori della concorrenza, degli aiuti di Stato, della proprietà intellettuale, delle misure restrittive, del diritto istituzionale e dell'agricoltura.

Corte di giustizia dell'Unione europea > www.curia.europa.eu
Giurisprudenza > http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Comunicati stampa > http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799

Portale delle istituzioni dell'Unione europea > www.europa.eu
Accesso al diritto dell'Unione europea > www.eur-lex.europa.eu

OD-04-15-241-IT-C

Foto: G. Fessy© CJUE

Direzione della comunicazione
Unità pubblicazioni e media elettronici
L-2925 Lussemburgo

Edizione: marzo 2015



Corte di giustizia
dell'Unione europea

www.curia.europa.eu



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-829-2048-0
doi:10.2862/243584